



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 4745/12 del
R.A.C.C. in data 20.09.12, iniziata con atto di citazione notificato

d a

- **COMUNE DI (A)**, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Udine presso e nello studio dell'avv. che
lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine
dell'atto di citazione in appello

a p p e l l a n t e

c o n t r o

- **(B) S.R.L.**, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Udine presso e nello studio dell'avv., che la
rappresenta e difende in giudizio unitamente agli avv., come da
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in
appello

a p p e l l a t a

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n° 8/12 pronunciata
dal Giudice di Pace di Codroipo in data 13.03.12, depositata il
15.03.12,

discussa all'udienza del 29.01.13

nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l'appellante: "Voglia il Tribunale di Udine riformare la sentenza Reg. Sent. n. 8/12 RG n. 27/C/11 Cron n. 79/12 del 13.03.12 resa dal Giudice di Pace di Codroipo in persona del dott. Foladore; nel merito, confermare con tutte le conseguenze di legge il verbale di contestazione n. 403/11 notificato in data 20.04.11 della Polizia Municipale del Comune di (A) rigettando l'opposizione dispiegata dalla (B) s.r.l.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio"

- per l'appellata: "Rigettarsi l'avversario appello siccome infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza del Giudice di Pace di Codroipo n. 8/12 R.G. n. 27/C/11 n. 79 Rep del 15.03.12. In subordine in caso di riforma anche parziale dell'impugnata sentenza, nel merito: revocarsi e/o annullarsi il verbale di contestazione n. 403/11 redatto in data 15.04.11 dalla Polizia Locale di (A) perché infondato e comunque errato nel merito. Spese ed onorari di causa rifiuti".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (B) s.r.l. ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Codroipo il verbale di contestazione n. 403/11 del 15.04.11 con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 21 commi 1 e 4 Cod. Strada per aver occupato senza autorizzazione la sede stradale con una recinzione di cantiere e le era stata applicata la relativa sanzione.

Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, aveva annullato il verbale, rilevando che lo stesso era privo della indicazione della data e dell'ora della accertamento della violazione e non indicava i motivi per i quali non si era proceduto alla contestazione immediata dell'addebito.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Comune di (A), deducendo che il giudice di prime cure era andato extra petita poiché aveva rilevato d'ufficio la nullità del verbale, senza che la parte ricorrente avesse espresso alcuna doglianza di questo genere nel ricorso introduttivo.

Aggiungeva l'appellante che, in ogni caso, l'omessa contestazione immediata della violazione o la mancanza dei motivi che l'hanno determinata comportava non la nullità, ma la semplice annullabilità del verbale, sicchè questo genere di vizio doveva essere eccepito dal trasgressore e non rilevato officiosamente dal giudice.

Parimenti l'omessa indicazione di uno degli elementi prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada comportava la nullità del verbale solo quando ciò pregiudicava la concreta possibilità di garantire la tempestiva difesa dell'interessato e ciò non era accaduto nella fattispecie concreta in esame.

La società appellata si costituiva in giudizio, sostenendo che la nullità del verbale per omessa motivazione e perché nessun accertamento era stato eseguito nella data indicata nel verbale era stata espressamente eccepita dalla parte e, comunque, era sempre rilevabile d'ufficio dal giudice.

L'appellata contestava anche nel merito la sussistenza della violazione ad essa ascritta.

Verificata la regolare costituzione del giudizio, senza che venisse espletata alcuna attività istruttoria, all'udienza del 29.01.13 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e procedevano alla discussione, all'esito della quale il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reputa questo giudice che l'appello sia infondato e non possa

trovare accoglimento.

Il Giudice di prime cure ha effettivamente rilevato nel corso del procedimento che nel verbale di accertamento, nella parte destinata all'indicazione dei motivi della mancata contestazione immediata, era riportata la sola dicitura "l'infrazione è stata accertata d'ufficio" ed ha invitato le parti a prendere posizione sul punto.

Inoltre nella memoria integrativa depositata il 22.11.11 la parte ricorrente, sempre su invito del giudice, ha preso posizione più diffusamente sui motivi per i quali chiedeva l'annullamento della sanzione e fra questi motivi si legge espressamente "nessun accertamento è stato eseguito dal 15.11.10 fino al 15.04.11, non è stata accertata l'infrazione, non è stato emesso un verbale, non è stato protocollato nessun atto. Quindi la ditta contesta quanto riportato dai vigili in quanto non motivato ...".

In tema di violazioni del codice stradale la Suprema Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. 11184/01).

Nel caso di specie, nel verbale di accertamento notificato al ricorrente si legge che la contestazione immediata non è stata effettuata perchè "l'infrazione è stata accertata d'ufficio".

Tale espressione, di per sé fumosa e poco comprensibile (non si

comprende se si intendesse dire che all'accertamento si era proceduto su iniziativa officiosa della pubblica amministrazione o se piuttosto non ci si intendesse riferire alla necessità di compiere in ufficio il confronto fra gli atti protocollati e quanto emerso dall'accesso superlocale,- come chiarito dal Comune nella nota depositata il 20.01.12) deve qualificarsi come clausola di mero stile e non consente di conoscere la ragione concreta per la quale, nel caso di specie, non sia stato possibile verificare immediatamente se l'autorizzazione ad occupare la strada già in precedenza rilasciata fosse o meno ancora produttiva di effetti al momento dell'accertamento, eventualmente all'uopo convocando il soggetto che ne aveva ottenuto il rilascio e contestandogli l'eventuale inefficacia del provvedimento autorizzatorio in suo possesso.

Manca, perciò, nel verbale qualsiasi utile riferimento, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti.

Inoltre difetta anche una concreta indicazione di quando sarebbero stati eseguiti gli accertamenti.

Invero si fa riferimento ad un accertamento del 15.11.10 senza indicarne l'ora e l'esito e si contesta che l'occupazione abusiva si sia protratta fino al 25.02.11, anche in questo caso senza chiarire a che ora e da parte di chi, in quella data, sia stato eseguito un ulteriore sopralluogo di verifica.

Non vi è dubbio che un tale tipo di generica contestazione leda irrimediabilmente il diritto di difesa della società sanzionata, che infatti è stato esercitato dalla parte ricorrente in primo grado mediante allegazioni "a tutto campo" ed atecniche, evidenziando tutti i possibili profili di incongruità della condotta tenuta dalla amministrazione comunale.

Correttamente, quindi, il giudice di pace ha rilevato d'ufficio la nullità del verbale (cfr. Cass. sent. n. 8837/05) ed ha provocato il contraddittorio sul punto.

Ne discende che l'impugnazione deve essere rigettata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono per legge la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della parte appellante.

Per la loro quantificazione occorre fare riferimento al DM n. 140/12 con le massime percentuali di riduzione rispetto allo scaglione di riferimento, attesa la semplicità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria, che non si è tenuta.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 8/12 del Giudice di Pace di Codroipo depositata il 15.03.12;
- 2) Condanna l'appellante all'integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato, spese che liquida in €. 275,00 per la fase di studio, €. 150,00 per la fase introduttiva ed €. 350,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA.

Così deciso in Udine, il 29.01.13.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -